

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Prova delle cessioni UE: la norma nazionale si può coordinare con quella unionale? - pag. 2
- Versamenti fiscali sospesi per Covid: cosa pagare entro il 16 settembre - pag. 5
- L'IMPI attende le disposizioni attuative - pag. 7
- Credito per negozi e botteghe solo per immobili censiti nella categoria catastale C/1 - pag. 10
- Contributo a fondo perduto e trasformazione involutiva: come calcolare la riduzione del fatturato - pag. 10
- Commercialisti ed esperti contabili: fissate le misure compensative per l'esercizio della professione - pag. 15

## LAVORO E PREVIDENZA

- Divieto di licenziamento: poche eccezioni e profili di dubbia legittimità, con quali risvolti pratici? - pag. 18
- Smart working, congedi e ferie: come gestire l'assenza dei lavoratori genitori - pag. 20
- Colf, badanti e baby sitter: rinnovato il CCNL - pag. 25

## FINANZIAMENTI

- Affitto studi medici e B&B: quando spetta il credito d'imposta - pag. 28
- Contratti di sviluppo: il decreto Agosto stanza 500 milioni - pag. 30
- Buono mobilità: modalità e termini per l'accesso alla piattaforma web - pag. 32

## IN EVIDENZA

## Versamenti fiscali sospesi per Covid: cosa pagare entro il 16 settembre

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Come di consueto, il mese di settembre si presenta ricco di scadenze fiscali. Entro il 16 del mese, infatti, sono programmati alcuni importanti appuntamenti con il Fisco, a partire dalla ripresa - seppur parziale - dei versamenti di ritenute, addizionali IRPEF, IVA e contributi dei mesi di marzo, aprile e maggio sospesi a causa del Covid-19. Ma il calendario fiscale del 16 settembre prevede anche altre importanti scadenze, sia connesse all'emergenza Coronavirus, ad esempio la ripresa dei versamenti degli atti, sia "tradizionali": entro il termine del 16 settembre, deve essere presentata la LIPE del secondo trimestre 2020.

Il mese di **settembre**, come da attività futura, iniziando a stilare tradizione, rappresenta la **ripresa** budget e piani per il nuovo anno **delle attività** dopo la pausa estiva. Riaprono gli uffici, si riavviano Anche per il Fisco, il mese di settembre non è da meno, ricco com'è di **appuntamenti** (anche se, a un nuovo anno lavorativo. Infatti, onor del vero, il calendario fiscale in molti casi, è proprio nel mese di **non conosce soste**, ma è un continuo susseguirsi di adempimenti e di date da segnare sul



## Divieto di licenziamento: poche eccezioni e profili di dubbia legittimità, con quali risvolti pratici?

di Luciano Racchi - Avvocato di Legalitax studio legale e tributario

Farraginoso, complessa e, per alcuni aspetti, di dubbia legittimità è la nuova disciplina del blocco dei licenziamenti per motivi economici ed oggettivi introdotta dal decreto Agosto. Le eccezioni al divieto, ossia i casi tassativi in cui è possibile licenziare, previste dal decreto Agosto, sono di scarsissimo impatto perché circoscritte a specifici settori di impresa. Si tratta della cessazione di un appalto con obbligo di assunzione del personale da parte dell'appaltatore subentrante; della cessazione totale dell'attività di impresa; del fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione e dell'accordo sindacale. Tutti gli altri datori di lavoro non potranno licenziare se non dal 2021.

Salve tassative eccezioni, l'art. 14 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) dispone il **divieto** di avviare **procedure di licenziamento collettivo** per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero di riattivare procedure sospese, così come, indipendentemente dalla entità di forza lavoro occupata, di procedere a **licenziamenti individuali** per ragioni oggettive ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966.

Limiti al divieto di licen-



## Fisco

Non imponibilità IVA

## Prova delle cessioni UE: la norma nazionale si può coordinare con quella unionale?

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Da quest'anno trova applicazione la disciplina probatoria introdotta dal regolamento UE n. 282/2011 in merito al trasferimento dei beni da uno Stato all'altro nell'ambito dei rapporti intra-UE. Al fine di colmare il vuoto normativo (unionale e nazionale) in materia e di "fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni", l'UE ha introdotto un elenco di possibili elementi di prova del trasferimento fisico della merce, lasciando comunque alle autorità fiscali la possibilità di confutarli. Si pongono però una serie di dubbi applicativi: in particolare, come si coordina la disciplina unionale con i chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria?

A partire dal 1° gennaio 2020, l'art. 45-bis, inserito nel regolamento n. 282/2011 dal regolamento n. 2018/1912, individua gli **elementi atti a provare** nell'ambito delle **cessioni intracomunitarie**, che i beni siano stati **spediti o trasportati** dal territorio di uno Stato UE a un altro.

Nello specifico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 45-bis, deve essere provata dagli operatori economici, in modo diverso a seconda che il trasporto della merce sia effettuato dal cedente o dal cessionario o da un terzo per loro conto.

### Trasporto a cura del cedente

Nel caso in cui il trasporto sia curato dal cedente o da un terzo per suo conto, il venditore deve **certificare** che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e deve essere **in possesso**:

a) di **almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori** rilasciati da parti diverse dal venditore o dall'acquirente:

- documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere, ovvero

b) di **uno qualsiasi dei suddetti elementi** di prova in combinazione **con uno qualsiasi dei seguenti elementi** di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

### Trasporto a cura del cessionario

Diversamente nel caso in cui i beni siano trasportati dal **cessionario** direttamente o da un soggetto terzo per suo conto, il cedente deve essere **in possesso**:

a) di **una dichiarazione scritta dall'acquirente** che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

b) di **almeno due dei seguenti elementi di prova** non contraddittori rilasciati da parti diverse rispetto al venditore e all'acquirente:

- documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere, ovvero

c) di **uno qualsiasi dei suddetti elementi** di prova in combinazione **con uno qualsiasi dei seguenti elementi** di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Da quanto detto emerge subito che gli elementi di prova debbano essere forniti solo da **soggetti terzi**

**rispetto al cedente e all'acquirente** (ossia **vettori o trasportatori**). Pertanto, **paradossalmente**, come rilevato da Assonime nella circolare n. 29 del 19 dicembre 2019, le modalità di prova fornite nel regolamento n. 282/2011 non dovrebbero essere utilizzate nei casi in cui il trasporto dei beni sia curato direttamente da questi.

Al ricorrere di tale fattispecie, pertanto, Assonime sostiene che la prova delle cessioni intra-UE possa essere fornita anche con mezzi terzi rispetto a quelli sopraelencati.

### Rapporti tra norme UE e nazionali

Ma quali potrebbero essere gli elementi di prova? Quelli indicati dalla legislazione e/o prassi domestica? Si pone, quindi, la questione di identificare quale sia il rapporto che si è venuto a configurare dal 1° gennaio 2020 tra le previsioni recate dall'art. 45-bis e la normativa (e prassi) nazionale.

A tal riguardo, un interessante spunto di riflessione viene fornito alla Commissione Europea, la quale - nelle Explanatory Notes diffuse nel mese di dicembre 2019 a commento delle Quick Fixes - con specifico riferimento all'ipotesi del fornitore o l'acquirente che effettuano il trasporto con i propri mezzi di trasporto, ha concluso che in tale ipotesi il disposto dell'art. 45-bis non si può applicare.

Deve, quindi, trovare applicazione la norma domestica, che come rilevato dalla stessa Commissione UE, potrà continuare a coesistere accanto a quella unionale. Nelle Explanatory Notes, si legge infatti che sebbene gli Stati membri siano tenuti ad applicare le previsioni di cui all'art. 45-bis del regolamento n. 282/2011, questi potranno anche stabilire nella loro legislazione nazionale **altre presunzioni relative** alla prova del trasporto **più flessibili** della presunzione prevista dall'art. 45-bis.

In tal caso, il fornitore potrebbe beneficiare delle presunzioni di cui all'art. 45-bis e/o di quelle previste dalla legislazione domestica, ma a condizione che siano comunque soddisfatte le condizioni pertinenti.

E tale conclusione assume maggior valore nelle ipotesi in cui le condizioni previste dall'art. 45-bis (pur ricorrendone i presupposti per la sua applicazione) di fatto non vengano soddisfatte.

Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 45-bis, paragrafo 2, del regolamento n. 282/2011, le autorità fiscali possono refutare la presunzione fornita dal contribuente, vale a dire che le merci sono state spedite o trasportate da uno Stato membro verso una destinazione al di fuori del suo territorio ma all'interno della Comunità. In altri termini, le autorità fiscali possono **confutare la presunzione fornita dal contribuente**.

Il ripristino della presunzione implica comunque - come rilevato dalla Commissione UE - che le autorità fiscali siano in grado di **fornire gli elementi necessari** a dimostrazione del fatto che le merci non sono state effettivamente spedite o trasportate da uno Stato membro verso una destinazione al di fuori del suo territorio ma all'interno della Comunità.

### Ad esempio

Ciò, in termini concreti, può verificarsi quando, durante l'attività di controllo, le autorità fiscali scoprono che le merci sono ancora presenti nel magazzino del fornitore o le autorità fiscali sono a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha provocato la distruzione delle merci prima di lasciare il territorio.

In materia, la Commissione UE, nelle note esplicative, ha rilevato in via preliminare che il mancato soddisfacimento delle condizioni non si traduce nell'immediata perdita del regime della **non imponibilità IVA** previsto per le **cessioni intra-UE**, potendo comunque al fornitore dimostrare, con la soddisfazione delle autorità fiscali (ossia come rilevato anche da Assonime nella circolare n. 29/2019, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità fiscali del proprio Stato) che le condizioni per il riconoscimento del trattamento di favore (regime della non imponibilità) previsto per le cessioni intra-UE siano state comunque soddisfatte. Il ricorso alla normativa (indicazioni contenute nella prassi) domestica potrebbe **favorire il contribuente** anche nell'ipotesi in cui l'autorità fiscale dimostri che uno dei documenti presentati come prove contiene **informazioni errate** o è persino **falso**. In tale ipotesi, il fornitore non può più fare affidamento sulla presunzione della spedizione o del trasporto da uno Stato membro ad un altro.

Tuttavia, lo stesso potrebbe essere ancora in grado di fornire altri documenti di cui all'art. 45-bis, il che gli consentirebbe di beneficiare della presunzione (a meno che le autorità fiscali non dimostrino nuovamente che tali documenti sono errati o falsi) ovvero fornire altre prove sufficienti a sostegno del soddisfacimento delle condizioni per beneficiare del regime delle non imponibilità IVA. E tali elementi di prova potrebbero essere quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzioni n. 345/E/2007, n. 477/E/2008, n. 19/E/2013 e risposta a interpello n. 100 del 2019).

A conferma di quanto indicato dalla Commissione UE è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate che, dapprima con la risposta a interpello n. 117 del 23 aprile 2020 e poi con la circolare 12 maggio 2020, n. 12/E ha precisato che "in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'art. 45-bis, può continuare a trovare **applicazione la prassi nazionale**, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo

articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni”.

**Leggi anche**

- Prova del trasporto intraUE dei beni: quando può essere superata la presunzione relativa

- Prova delle cessioni intraUE: nuove regole con (limitato) effetto retroattivo

- Cessioni intra-UE: la nuova disciplina sulla presunzione non cancella la prassi nazionale anche anteriore  
Resta inteso, ha quindi concluso l’Agenzia, che ad ogni modo tale prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla **valutazione, caso per caso**, dell’Amministrazione finanziaria.

## Fisco

Il calendario degli adempimenti

## Versamenti fiscali sospesi per Covid: cosa pagare entro il 16 settembre

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Come di consueto, il mese di settembre si presenta ricco di scadenze fiscali. Entro il 16 del mese, infatti, sono programmati alcuni importanti appuntamenti con il Fisco, a partire dalla ripresa - seppur parziale - dei versamenti di ritenute, addizionali IRPEF, IVA e contributi dei mesi di marzo, aprile e maggio sospesi a causa del Covid-19. Ma il calendario fiscale del 16 settembre prevede anche altre importanti scadenze, sia connesse all'emergenza Coronavirus, ad esempio la ripresa dei versamenti degli atti, sia "tradizionali": entro il termine del 16 settembre, deve essere presentata la LIPE del secondo trimestre 2020.

Il mese di **settembre**, come da tradizione, rappresenta la **ripresa delle attività** dopo la pausa estiva. Riaprono gli uffici, si riavviano molte attività, per molti, è il mese dei buoni propositi e dell'avvio di un nuovo anno lavorativo. Infatti, in molti casi, è proprio nel mese di settembre che le aziende iniziano la programmazione della propria attività futura, iniziando a stilare budget e piani per il nuovo anno solare che inizierà a gennaio.

Anche per il Fisco, il mese di settembre non è da meno, ricco com'è di **appuntamenti** (anche se, a onor del vero, il calendario fiscale **non conosce soste**, ma è un continuo susseguirsi di adempimenti e di date da segnare sul calendario). E quest'anno le scadenze da evidenziare sono tante, anche se a settembre non c'è stata la tanto attesa proroga del versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti ISA.

Di seguito ci si soffermerà sugli appuntamenti con il Fisco calendarizzati al **16 settembre**, partendo da quelle che rappresentano la vera novità di quest'anno, ovvero, la **ripresa dei versamenti sospesi** a seguito dei vari **decreti anti-Covid**.

### Ritenute, addizionali, IVA e contributi sospesi per Covid

Entro il 16 settembre vanno ripresi i versamenti di:

- **ritenute** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);
- **addizionali** regionali e comunali IRPEF;
- **IVA**;
- **contributi** previdenziali e assistenziali;
- INAIL.

**Leggi anche** Contributi INPS sospesi per Covid-19: ripresa dei pagamenti dal 16 settembre. Cosa fare

In realtà, entro il 16 settembre non va versato l'intero importo dovuto, ma - grazie alle modifiche del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) - i contribuenti possono scegliere di versare **solo il 50%** del dovuto (in unica

soluzione o 4 rate mensili).

Il secondo 50% va versato **a partire dal 16 gennaio 2021**, in un massimo di 24 rate mensili.

**Leggi anche** Versamenti per ritenute, contributi e IVA: il decreto Agosto cambia le rateizzazioni

Riguardo ai **soggetti interessati** dall'adempimento, ci si deve rifare ai vari decreti emanati nel corso degli ultimi mesi e che si sono, in alcuni casi, sovrapposti, rendendo il **quadro molto complesso**.

Per avere un quadro completo, comunque, è sufficiente rifarsi al decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e precisamente agli articoli 126 e 127 a cui si rimanda.

### Nota bene

Per il versamento delle **ritenute d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973), sospese da parte del sostituto su esplicita richiesta dei contribuenti, questi devono utilizzare nel **modello F24 il codice tributo 4050** denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi - art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (risoluzione 7 settembre 2020, n. 50/E)".

### Somme dovute a seguito di atti di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione

Un'altra importante scadenza del 16 settembre, anch'essa legata all'emergenza Covid-19, è la ripresa dei versamenti - in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 - delle somme dovute a seguito di atti di **accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione** (art. 149, D.L. n. 34/2020).

Più precisamente, sono stati prorogati a tale data i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione;
- b) accordo conciliativo;
- c) accordo di mediazione;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della



rendita;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;

f) atti di recupero;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sulle assicurazioni.

La proroga ha riguardato gli atti ivi indicati, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Inoltre, è stato prorogato sempre al 16 settembre 2020 il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai suddetti atti, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Le disposizioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base ai relativi atti rateizzabili, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate degli atti del procedimento di accertamento e delle controversie tributarie.

**Leggi anche** Avvisi bonari: al 16 settembre anche pagamenti rateali e invio di chiarimenti

Entro il 16 settembre, pertanto, occorre versare le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione** oppure mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

**LIPE del secondo trimestre 2020**

Un'ultima scadenza del 16 settembre che merita di

essere ricordata è la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al **periodo 1° aprile-30 giugno 2020** (quindi, il secondo trimestre).

Si tratta di un adempimento, ormai, di routine, che non ha novità da segnalare.

Pertanto, valgono le regole già note e precisamente:

- occorre utilizzare il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" composto da un frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e il quadro VP,

- la trasmissione è effettuata **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti incaricati;

- i soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione;

- se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti;

- la comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari.

Infine, vale la pena di ricordare che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione** amministrativa **da 500 a 2.000 euro**. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

## Fisco

Al debutto nel 2020

## L'IMPI attende le disposizioni attuative

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

Con il decreto fiscale 2020 debutta una nuova imposta: l'IMPI ovvero l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine site entro i limiti del mare territoriale. La tassazione, con un'aliquota fissa al 10,6 per mille, è effettuata sulla base dei valori contabili. La gestione dell'imposta è curata dai Comuni e il gettito è ripartito per oltre i 2/3 a favore dello Stato e per la parte residua a favore dei comuni interessati. Il primo appuntamento per versare l'IMPI è fissato al 16 dicembre 2020. Si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di aggiornamento dei coefficienti ai fini dell'applicazione dell'IMPI 2020; attesa anche per il decreto con cui verranno fissati criteri, modalità di attribuzione e di versamento dell'imposta.

Il decreto fiscale 2020 (art. 38 del D.L. n. 124/2019) ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, l'**imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI)** in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

A tal fine, è introdotta la definizione di **piattaforma marina**: si tratta di una piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della Navigazione.

Con l'istituzione di questa nuova imposta cessa la pretesa dei comuni, a titolo di IMU, su queste piattaforme.

## IMU e piattaforme marine

L'assoggettamento ai tributi immobiliari delle costruzioni ubicate nel mare territoriale e, in particolare, delle piattaforme petrolifere ha generato un lungo **dibattito** di giurisprudenza, parlamentare e prassi.

La Corte di Cassazione è intervenuta in diverse occasioni sull'argomento:

- con la sentenza 21 febbraio 2005, n. 13794 ha accolto le istanze degli enti locali in ordine al potere impositivo del comune sulle acque territoriali;

- con la sentenza 25 febbraio 2016, n. 3618 ha sancito l'assoggettamento delle piattaforme petrolifere alle imposte immobiliari comunali, stabilendo, altresì, che le piattaforme petrolifere sono classificabili nella categoria D/7;

A livello parlamentare:

- il Governo, in risposta all'interrogazione parlamentare 5-08070 del 10 marzo 2016, ha rilevato che la questione richiedeva una **soluzione normativa**;

- in data 12 luglio 2016 la VI Commissione Finanze della Camera ha approvato, con distinte votazioni, tre risoluzioni dal testo analogo intese a consentire la tassabilità delle piattaforme petrolifere ai fini delle imposte locali sugli immobili

Infine, il Dipartimento delle finanze del MEF con la risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016 ha rilevato che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale

presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare, che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E.

Il Dipartimento delle Finanze ha, altresì chiarito che l'IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, ha per presupposto il possesso di immobili e che a tali fini vengono espressamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, il quale stabilisce che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Dal momento che tale ultima norma fa riferimento esplicito al catasto edilizio urbano, per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992 occorre uno specifico intervento normativo, atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale, ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.

## La base imponibile dell'IMPI

La base imponibile dell'IMPI è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 13, comma 3, D.L. n. 201/2011. Si applica, pertanto, la stessa disposizione riguardante i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto.

Con D.M. 10 giugno 2020, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha aggiornato i **coefficienti** ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l'anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile.

**Leggi anche** Fabbricati D non accatastati e piattaforme marine: coefficienti IMU e IMPI aggiornati

## L'aliquota e la destinazione del gettito

L'aliquota dell'IMPI è fissata al **10,6 per mille**.

Allo Stato è riservata la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille.

La restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati con decreto del MEF (in attesa di emanazione).

È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante. Il Dipartimento delle Finanze nella circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF, per quanto riguarda la possibilità da parte dei comuni di manovrare l'aliquota concernente il nuovo tributo introdotto dall'art. 38, D.L. n. 124/2019, ha precisato che la chiara formulazione del comma 3 dell'art. 38 esclude che i comuni possano variarla.

#### **Individuazione comuni e disposizioni attuative**

I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del MEF di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali **entro 180 giorni** dalla data del 27 ottobre 2019 (e non ancora emanato).

Nel decreto devono essere stabiliti, inoltre, i **criteri**, le **modalità di attribuzione** e di **versamento** nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.

Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 281/1997, il decreto medesimo è comunque adottato. In quest'ultima disposizione è previsto che "quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata".

#### **Anno 2020: versamento e destinazione del gettito**

Ai fini del versamento e della destinazione del gettito il 2020 è un **anno transitorio**. L'imposta va a pieno regime con il 2021.

Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, **entro il 16 dicembre**, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base dell'emanando decreto del MEF. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'Interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.

Per gli anni successivi i soggetti passivi devono effettuare il pagamento dell'imposta sia allo Stato sia al comune competente.

Nel Dossier n. 179/3 predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati (A.C. 2220), in sede di

conversione del D.L. n. 124/2019, è detto che "per gli anni successivi i soggetti passivi devono effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al comune competente".

In virtù del rinvio alle disposizioni dell'IMU, contenuto nel comma 7 dell'art. 38, D.L. 124/2019, con il **2021** ci saranno **due scadenze** (la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre).

#### **Accertamento e riscossione**

La potestà di accertamento e di riscossione del tributo è **attribuita ai comuni anche per la parte erariale**, in analogia con quanto avviene per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, ai quali i manufatti in questione sono assimilabili. Ai comuni spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e di riscossione, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Applicazione deducibilità IMU**

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

Nel testo originario veniva utilizzato il termine "detrazioni" e non quello di "deducibilità", introdotto in sede di conversione del decreto.

Il rinvio è alle disposizioni IMU dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Come si è detto in precedenza, l'IMPI decorre dall'anno 2020. A decorrere dal 2020, tuttavia, l'IMU non è più disciplinata dall'art. 13, D.L. n. 201/2011 ma dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge di Bilancio 2020. Pertanto, il rinvio non è corretto.

Per correggere ciò il legislatore della nuova IMU, al comma 782 dell'art. 1, legge n. 160/2019 ha stabilito che restano ferme le disposizioni recate dall'art. 38 del D.L. n. 124/2019, in ordine al quale il rinvio all'art. 13, D.L. n. 201/2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge di Bilancio 2020 che disciplinano la nuova IMU.

In altre parole, ai fini della **deduzione dell'IMPI** si applicano le **disposizioni della nuova IMU** (legge n. 160/2019).

Nella legge di Bilancio 2020, per quanto riguarda la deduzione dell'IMU relativa agli **immobili strumentali**, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ci sono due disposizioni:

- una a regime;
- una con valenza transitoria.

L'art. 1, comma 772 stabilisce che l'IMU relativa agli immobili strumentali:



- è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;

- è indeducibile ai fini dell'IRAP.

Nel successivo comma 773, è contenuta, inoltre, una disposizione con valenza temporanea, secondo cui la deduzione IMU relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Per riepilogare, la percentuale di deducibilità è **progressivamente innalzata nel tempo**, nelle seguenti misure:

- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020;

- 100% (**totale deducibilità**) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, ossia **a regime dal 2022**.

#### **I rigassificatori**

Sono salve le disposizioni in materia di rigassificatori introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 728, legge n. 205/2017, le quali stabiliscono, per tale fattispecie, che ai fini dell'individuazione della base imponibile rientra nella nozione di fabbricato, assoggettabile a imposizione, la sola porzione del manufatto destinata a uso abitativo e di servizi civili.

Non essendo possibile l'accatastamento, anche per questi immobili si applicano i **valori contabili**.

Il comma 8 del decreto prevede che a questa fattispecie si applichino i commi concernenti l'aliquota cui assoggettare gli immobili in questione e la relativa ripartizione (comma 3), l'individuazione del comune cui spetta il gettito (comma 4), il versamento relativo all'annualità 2020 (comma 5) nonché il riconoscimento al comune dei poteri di accertamento e di riscossione (comma 6).

Per quanto riguarda i rigassificatori, a decorrere dal 2020, si applicano le disposizioni nuova IMU, di cui alla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 739 a 783, legge n. 160/2019).

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Credito per negozi e botteghe solo per immobili censiti nella categoria catastale C/1

Nell'ambito del credito d'imposta per botteghe e negozi in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, la fruizione del credito d'imposta è consentita esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 321 dell'8 settembre 2020. Restano esclusi dal credito d'imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, in quanto l'agevolazione riguarda esclusivamente botteghe e negozi.

Con la risposta a interpello n. 321 dell'8 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di determinazione del credito d'imposta per **botteghe e negozi** in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali. Il Decreto Legge n. 18 del 2020, Decreto Cura Italia, prevede all'articolo 65, un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell'ammontare del **canone di locazione** relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- essere titolare di **un'attività economica**, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;

- essere intestatario di un contratto di **locazione** di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

La finalità della norma è riconoscere, agli esercenti di attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l'attività, un **parziale ristoro** dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato.

Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.

Sul punto, la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito in chiave interpretativa che, in coerenza con la finalità della norma, questo credito matura a seguito dell'avvenuto **pagamento del canone** stesso e sono esclusi dall'agevolazione i contratti di locazione di

immobili rientranti in altre categorie catastali, seppure con destinazione commerciale.

Restano esclusi dal credito d'imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, in quanto l'agevolazione riguarda esclusivamente **botteghe** e negozi.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/09/2020, n. 321

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Contributo a fondo perduto e trasformazione involutiva: come calcolare la riduzione del fatturato

In tema di contributo a fondo perduto, nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 320 dell'8 settembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 320 dell'8 settembre 2020 in tema di contributo a fondo perduto e **trasformazione involutiva** o regressiva.

Con l'articolo 25 del Decreto rilancio, nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto un **contributo a fondo perduto**, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "**Covid 19**".

In tal modo si prevede che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di **partita IVA**.

La norma individua le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:

- nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio

2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni non siano superiori a 5 milioni di euro;

**-l'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto **COVID-19**.

In particolare, con la circolare n. 22/E del 2020, in tema di **riorganizzazione**, è stato rappresentato che in relazione ai soggetti «aventi causa» di un'operazione di **riorganizzazione aziendale** perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

Nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l'attività esercitata da una **società di persone** prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/09/2020, n. 320](#)

#### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Fondi di previdenza complementare: nell'imponibile anche include i contributi versati dal dipendente

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18653 depositata l'8/9/2020, in tema di Irpef, ha ribadito che la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo di previdenza complementare per il

personale

di un istituto bancario in favore degli ex dipendenti è costituita dall'intera somma da esso erogata. Comprende pertanto anche i contributi versati dal lavoratore, i quali, trovando titolo nella convenzione intervenuta tra le parti, hanno natura facoltativa. Gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti sono quelli di carattere obbligatorio, in quanto versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Un contribuente presentava un'istanza di rimborso Irpef, con la quale richiedeva la restituzione all'Ufficio delle ritenute Irpef, operate sulle competenze versate dal Fondo previdenziale complementare ai dipendenti della Banca, della quale era ex dipendente. Otteneva un diniego di rimborso avverso il quale ricorreva in CTP, che accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello e la CTR rigettava parzialmente il gravame, rilevando che l'erogazione in forma capitalizzata delle prestazioni previdenziali, equiparabile ex art. 6, co. 2 del D.P.R. n. 917/1986 al reddito della stessa categoria della pensione integrativa, andasse assoggettata al regime più favorevole di tassazione, riducendosi la base imponibile dell'87,50% anziché sottoporla al regime di tassazione separata del TFR. La parte pubblica proponeva ricorso per Cassazione censurando la pronuncia d'appello laddove aveva ritenuto detraibili dall'imponibile i contributi versati dal lavoratore. Deduceva inoltre che, essendo la previdenza complementare facoltativa, ad essa andasse applicato il T.U.I.R., art. 48, comma 2, (ora art. 51), secondo cui non concorrono a formare il reddito (solo) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, di conseguenza, non essendo i contributi versati al fondo di previdenza complementare imposti da norme di legge, ma solo da convenzione tra le parti, essi concorrono a formare il reddito imponibile senza alcuna detrazione.

#### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18653/2020, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, ha rigettato gli originari ricorsi del contribuente. La Suprema Corte rammenta che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. 5771/2020, 33828/2019, 24558/2019, 17965/2019) la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. zainetto), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito

della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue, conclude la Corte, che la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, essendo fiscalmente esenti a norma del TUIR, art. 48, vigente *ratione temporis* (oggi art. 51), soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. 11156 del 2010, n. 124 e n. 2201 del 2018).

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

### Bonus facciate: interventi agevolabili a prescindere dai materiali utilizzati

Nell'ambito del bonus facciate e degli interventi di recupero o restauro della facciata, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 319 del 2020, con cui ha specificato che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico; su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Con la risposta a interpello n. 319 dell'8 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **bonus facciate**.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il "**bonus facciate**", pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna** degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Questa detrazione è ripartita in dieci quote annuali

costanti e di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2 del 2020.

Con il predetto documento è stato precisato che è possibile fruire della **detrazione** in relazione agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Con riferimento agli interventi di recupero o **restauro della facciata**, occorre evidenziare che, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili possono fruire della detrazione a prescindere dai **materiali** utilizzati per realizzarli.

Pertanto, nel presupposto che il prodotto possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. **bonus facciate**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/09/2020, n. 319

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

### Micro imprese: i chiarimenti sulla rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati

Con riferimento alle micro imprese, in presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 323 dell'8 settembre 2020 con cui ha ricordato che per le micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati è inibita.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 323 dell'8 settembre 2020 riguardante gli strumenti finanziari derivati e le **micro imprese** di cui all'articolo 2435-ter del codice civile.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 112 del TUIR, alla **formazione del reddito** concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio.

Il successivo comma 3 stabilisce un tetto alla **deducibilità** dei componenti negativi.

In sede di realizzo degli **strumenti finanziari derivati**, si determineranno componenti positivi o negativi che concorreranno alla formazione del reddito di periodo, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR.

Ciò premesso, si rappresenta che le previsioni di cui ai commi 2, e 3 e 3-bis dell'articolo 112 del Tuir operano in combinato dell'articolo 83 del TUIR e, di conseguenza, devono essere attivate tenuto conto della modalità di rappresentazione dei fenomeni aziendali adottata nel rispetto del principio di **derivazione** che ispira la determinazione del reddito d'impresa, ai fini IRES.

Per le **micro imprese** di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati è inibita in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2435-ter comma 3, sulla base del quale la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura è contenuta nell'articolo 2426 comma 1 n. 11-bis) del codice civile.

Il paragrafo 22 dell'OIC 31 dispone che in presenza di **strumenti finanziari derivati**, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32.

Ne consegue che, per tali soggetti, l'assenza della rilevazione delle eventuali oscillazioni del valore del derivato detenuto con finalità diverse dalla copertura rende, nella sostanza, ininfluente l'applicazione delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Tuir, ferma restando l'inclusione, in linea di principio, del fenomeno nell'ambito di applicazione del menzionato articolo.

Alla luce di ciò, ai fini IRES, quando non si è in presenza di alcun **componente di reddito** che risulta dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio, il valore fiscale dello strumento in esame non subisce alcuna variazione.

In relazione ai **componenti negativi** che alimentano l'eventuale fondo di cui al paragrafo 22 dell'OIC 31,

si è in presenza di componenti di reddito la cui classificazione fiscale è riconducibile agli accantonamenti di cui al comma 4 dell'articolo 107 del Tuir.

Tale ricostruzione interpretativa risulta coerente con le peculiari regole previste nel **regime transitorio** di cui al comma 5 dell'articolo 13-bis del DL n. 244 del 2016, recante "Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015" in relazione ai componenti reddituali derivanti dalla valutazione dei derivati non iscritti in bilancio.

In particolare, è stato disposto che la **valutazione** degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/09/2020, n. 323

#### Fisco

la Circolare della GdF

## Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: le novità analizzate dalla GdF

Le nuove modifiche normative sui reati tributari e sulla responsabilità amministrativa degli enti nonché il recepimento della direttiva PIF impegnano direttamente le responsabilità istituzionali della Guardia di Finanza poiché esprimono la consapevolezza che le forme più insidiose di frode ed evasione fiscale sono suscettibili di pregiudicare la sicurezza economico finanziaria del Paese al pari delle più gravi manifestazioni della criminalità del profitto. Lo ha evidenziato il Comando Generale della Guardia di Finanza nella nuova circolare con cui ha focalizzato l'attenzione dei Reparti sugli illeciti tributari maggiormente lesivi degli interessi erariali.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato una nuova circolare in tema di modifiche alla disciplina dei **reati tributari** e della responsabilità amministrativa degli **enti**.

La nuova circolare in ragione **dell'emergenza epidemiologica** e delle conseguenze sul tessuto economico e sociale del Paese ha focalizzato l'attenzione dei Reparti sugli **illeciti tributari** maggiormente lesivi



degli interessi erariali privilegiando l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria.

Il Decreto fiscale n. 124 del 2019 ha introdotto importanti novità in tema di reati tributari, in particolare, si è avuto un inasprimento delle **sanzioni penali** per i delitti in materia di imposte sui redditi e iva con una elevazione delle cornici edittali di pena e con una riduzione delle soglie di punibilità.

Tra l'altro con l'introduzione dell'art. 12 ter del D. Lgs. n. 74 del 2000 è stata estesa ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 8 e 11 del medesimo decreto la **confisca** in casi particolari disciplinata dall'art. 240 bis del codice penale al superamento di determinate soglie di evasione.

Dall'altra parte si è avuto un ampliamento della **causa di non punibilità** prevista dall'art. 13 c.2 del D. Lgs. n. 74 del 2000.

### Le principali novità

Diverse novità sono state introdotte rispetto a:

- **Dichiarazione fraudolenta** con utilizzo di fatture false;
- Dichiarazione fraudolenta mediante **altri artifici**,
- Dichiarazione infedele;
- Omessa presentazione della dichiarazione;
- Emissione di fatture false;
- Occultamento e distruzione delle scritture contabili;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;

### Estensione della confisca penale allargata ai reati tributari

Il DL 124 del 2019 ha aggiunto al D. Lgs. n. 74 del 2000 l'art. 12 ter per cui in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e iva si applica anche la **confisca allargata** o per sproporzione di cui all'art. 240 bis del codice penale.

Secondo la norma la confisca per sproporzione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto, ossia dopo il 25 dicembre 2019.

### Responsabilità amministrativa degli enti

Tra l'altro l'art. 39 c. 2 del DL 124 del 2019 e l'art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 2020 hanno ampliato il catalogo dei **reati** che possono dar luogo alla **responsabilità amministrativa** degli enti collettivi. E' una forma di responsabilità amministrativa ascrivibile agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni in relazione ad alcuni reati tassativamente indicati dal legislatore commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti "sottoposti" i quali non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### Conclusioni

Le nuove modifiche normative nonché il recepimento della **direttiva PIF** impegnano direttamente le responsabilità istituzionali della **Guardia di Finanza** poiché esprimono la consapevolezza che le forme più insidiose di frode ed evasione fiscale sono suscettibili di pregiudicare la sicurezza economico finanziaria del Paese al pari delle più gravi manifestazioni della criminalità del profitto.

La GDF ha evidenziato come l'applicazione ai reati fiscali delle misure di contrasto patrimoniale tradizionalmente utilizzate nei confronti della **criminalità organizzata** e di impresa ha profili di indubbia particolarità e delicatezza e servono per contrastare le condotte più perniciose per gli interessi erariali e per salvaguardare e tutelare l'economia sana del Paese.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 01/09/2020

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Bonus Sisma Centro Italia non spetta per gli investimenti di mera sostituzione

Nell'ambito del bonus Sisma Centro Italia, sono ammessi all'agevolazione i beni strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, ossia che devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 322 dell'8 settembre 2020 con cui ha specificato che l'agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".

Con la risposta a interpello n. 322 dell'8 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. L'articolo 18-quater del DL n. 8 del 2017 ha esteso, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese localizzate

nei comuni delle **regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo**, colpiti dagli **eventi sismici** verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

In particolare, è stato introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020 effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di "**beni strumentali nuovi**", vale a dire di "macchinari, impianti e attrezzature varie", facenti parte di un "progetto di **investimento iniziale**" e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Quindi si definiscono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un **progetto di investimento iniziale** come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 ha precisato che risultano agevolabili gli investimenti in **macchinari**, impianti e attrezzature varie funzionali alla realizzazione di un **progetto di investimento iniziale**, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quelli a favore di una nuova attività economica.

La medesima circolare 34/E del 2016 ha altresì precisato che sono ammessi all'agevolazione i beni oggetto di investimento, **strumentali** rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, ovvero che devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

L'agevolazione non spetta per gli investimenti di **mera sostituzione** in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".

I beni agevolabili devono essere, poi, caratterizzati dal requisito della **strumentalità** rispetto all'attività esercitata dall'impresa; i beni, inoltre, devono soddisfare il requisito della novità, essendo esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati.

Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in **bilancio**.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le **immobilizzazioni materiali**, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono tra l'altro la voce 2) impianti e macchinario.

In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 "Immobilizzazioni materiali":

-alla voce B.II.2 "impianti e macchinario" vanno iscritti: 1) impianti generici; 2) impianti specifici; 3) altri impianti; 4) macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé - automatico - ovvero con ausilio di persone - semiautomatico - determinate operazioni);

Tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali" trovano iscrizione: 1) attrezzature; 2) attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

Considerato che la disposizione ha carattere **tassativo**, restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa.

Tutto ciò premesso, la società dovrà valutare se in concreto il bene strumentale nuovo (astrattamente classificabile nella voce B.II.2) faccia parte di un "progetto di **investimento iniziale**", come richiesto dalle sopracitate norme e dalla prassi in materia, per beneficiare dell'agevolazione in argomento, fermo restando, ovviamente, la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/09/2020, n. 322](#)

#### Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale

**Commercialisti ed esperti contabili: fissate le misure compensative per l'esercizio della professione**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2020 il D.M. 24 giugno 2020, n. 112, con cui il Ministero della Giustizia ha adottato il regolamento che stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. L'esame si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ciascuno degli elaborati della prova scritta o nella prova pratica una votazione minima complessiva pari a trenta punti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 24 giugno 2020, n. 112 del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il **regolamento** di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 206/2007, in materia di misure **compensative** per l'esercizio della professione di **dottore commercialista ed esperto contabile**.

Il regolamento disciplina le **misure compensative** per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

La **prova attitudinale** ha luogo presso il CNDCEC almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno sei mesi.

L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale.

Nella prima riunione di ciascun anno la commissione stabilisce i **giorni** in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

La **prova scritta**, che avrà luogo in una o più giornate consecutive e della durata massima giornaliera di cinque ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento.

L'eventuale **prova pratica** ha durata massima di cinque ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale.

La **prova orale** verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento e può vertere sugli elaborati scritti del candidato.

La commissione d'esame

Presso il CNDCEC è istituita una **commissione d'esame** per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi, e da cinque membri supplenti in tutto, compreso il presidente.

Ai fini dell'esame, il richiedente presenta al CNDCEC domanda di **ammissione all'esame**, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, e a copia di un documento di identità.

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a 60 giorni.

Della convocazione da parte della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima della prova, nonché alla Direzione generale degli Affari interni del Dipartimento degli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Per la **valutazione** di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ciascuno degli elaborati della prova scritta o nella prova pratica una votazione minima complessiva pari a trenta punti.

Si considera **superato l'esame** da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Ministero della Giustizia, D.M. 24/06/2020, n. 112 (G.U. 08/09/2020, n. 223)

**Fisco**

Dall'Agenzia dell'Entrate

## Valute estere: il cambio di agosto 2020

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2020. La misura è stabilita dal provvedimento dell'8 settembre 2020 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta,

purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Con provvedimento dell'8 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i **cambi delle valute estere**, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di **agosto 2020**.

In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

#### A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l'IRPEF, e al Titolo II, che tratta l'IRES, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l'art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull'**IRES** che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l'utilizzo delle valute si segnala l'art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al **minore dei cambi mensili accertati** ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Ulteriore utilizzo si ha ai fini della **compilazione del quadro RW** laddove, ai fini della valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini

dell'individuazione dei cambi medi mensili.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 08/09/2020, n. 299959



## Lavoro e Previdenza

Per le imprese

## Divieto di licenziamento: poche eccezioni e profili di dubbia legittimità, con quali risvolti pratici?

di Luciano Racchi - Avvocato di Legalitax studio legale e tributario

Farraginoso, complessa e, per alcuni aspetti, di dubbia legittimità è la nuova disciplina del blocco dei licenziamenti per motivi economici ed oggettivi introdotta dal decreto Agosto. Le eccezioni al divieto, ossia i casi tassativi in cui è possibile licenziare, previste dal decreto Agosto, sono di scarso impatto perché circoscritte a specifici settori di impresa. Si tratta della cessazione di un appalto con obbligo di assunzione del personale da parte dell'appaltatore subentrante; della cessazione totale dell'attività di impresa; del fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione e dell'accordo sindacale. Tutti gli altri datori di lavoro non potranno licenziare se non dal 2021.

Salve tassative eccezioni, l'art. 14 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) dispone il **divieto** di avviare **procedure di licenziamento collettivo** per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero di riattivare procedure sospese, così come, indipendentemente dalla entità di forza lavoro occupata, di procedere a **licenziamenti individuali** per ragioni oggettive ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966.

### Limiti al divieto di licenziamento

Il nuovo divieto vale per tutti i datori di lavoro che:

- non abbiano integralmente fruito tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020 della **estensione di 18 settimane** (suddivisa in due successivi periodi ognuno di nove settimane, ciascuno soggetto ad autonoma autorizzazione INPS) degli **ammortizzatori sociali "Covid - 19"** (CIGO, CIG in deroga, FIS, già a suo tempo introdotti, come noto, con il DL n. 18/2020, convertito nella Legge n.27/2020) previsti negli articoli 1 e 2 dello stesso "Decreto Agosto";
- non abbiano, in alternativa alla fruizione della estensione degli ammortizzatori sociali, goduto dell'**esonero contributivo** (contributi a carico azienda, esclusi i premi INAIL) della durata di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, per un importo pari al doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, previsto dall'art. 3 dello stesso decreto Agosto.

Ne consegue che i datori di lavoro che, facendone richiesta, saranno autorizzati alla fruizione dell'intero periodo di estensione (non solo delle prime 9 settimane), potranno **procedere a licenziare solo al termine delle 18 settimane** di effettiva fruizione degli ammortizzatori "Covid 19". I datori di lavoro che, avendo fruito degli ammortizzatori "Covid -19" nei mesi di maggio e giugno 2020, non faranno richiesta di estensione degli ammortizzatori ma chiederanno di **fruire dell'esonero contributivo** (nei limiti riferiti agli importi degli ammortizzatori originari fruiti, di cui si è

detto) potranno procedere a licenziare soltanto al termine del periodo quadrimestrale di godimento del beneficio contributivo.

### Leggi anche Deroghe al blocco dei licenziamenti. Attenzione alle sanzioni

Tutti gli altri datori di lavoro non potranno comunque licenziare, né attivare o riattivare le procedure di legge prodromiche ai licenziamenti, se non a far data dal 1° gennaio 2021.

### Nesso eziologico e costi aziendali per la CIG

Va osservato che, a mente dell'art. 1 del decreto Agosto, l'estensione dell'ammortizzatore sociale spetta, espressamente, solo a chi oggi debba sospendere o ridurre l'attività di impresa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e - in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali - ciò autorizza a supporre che l'autorizzazione al trattamento integrativo salariale possa essere subordinata alla **prova del nesso eziologico**, a differenza di quanto era stato disposto nella prima fase di introduzione degli ammortizzatori "Covid -19" dove la causale era solo formale e data automaticamente per ammessa.

Tuttavia, a differenza che nel precedente periodo, il ricorso alla CIG Covid -19 ora **non è sempre gratuito** per l'imprenditore che ne faccia richiesta: costa un contributo del 18% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori interessati, se l'impresa non ha subito perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019; il 9 % se ha subito perdite inferiori al 20% (è gratuito se le perdite sono state uguali o superiori al 20%).

### Leggi anche Cassa integrazione: tra costi elevati per le aziende e nuove scadenze

Abbiamo dunque un sistema normativo che impedisce di licenziare se non dopo la fruizione di ammortizzatori sociali il cui diritto, per l'impresa, non è scontato ed il cui utilizzo il decreto Agosto non incentiva, ovvero, se non dopo la fruizione di uno sconto contributivo



che, però, non riguarda l'intera platea dei datori di lavoro ma soltanto quelli che degli originari ammortizzatori "Covid -19" abbiano fruito nel maggio e nel giugno scorsi.

### Alcune considerazioni

Nessuna tutela e divieto di licenziamento fino a fine anno per quelle imprese, e sono molte, le cui esigenze di riduzione di personale nulla hanno a che fare con l'emergenza epidemiologica dipendendo esse da **mere scelte riorganizzative**, avulse da qualunque situazione di patente crisi economica, volte, al contrario, a migliorare il profitto e, magari, a scongiurare, con lungimiranza, crisi economiche solo future e potenziali: le imprese sane, insomma e che tali vorrebbero rimanere. Considerato il fatto che il divieto di licenziamento per **ragioni inerenti l'organizzazione di impresa** è ormai alla sua ennesima proroga, esso - in particolare per il profilo per il quale le effettive necessità di quei datori di lavoro che non versano in una situazione di crisi comunque determinata sono totalmente obliterate - potrebbe seriamente porsi in conflitto con il principio costituzionale di **libertà di iniziativa economica dell'imprenditore** sancito dall'art. 41 Cost.; libertà di iniziativa che appare, in effetti, piuttosto compromessa senza la previsione di alcuna contropartita di carattere economico. Anche perché le **eccezioni al divieto**, ossia i tassativi casi in cui è possibile licenziare subito, che lo stesso art. 14 del decreto Agosto dispone, sono davvero di scarsissimo impatto.

Si tratta del caso, di fatto circoscritto a **specifici settori di impresa**, in cui il licenziamento è giustificato

dalla **cessazione di un appalto** con obbligo (in forza di legge, di CCNL o dello stesso contratto di appalto) di assunzione del personale che vi è occupato da parte dell'appaltatore subentrante ; del caso di cessazione totale (non solo parziale) dell'attività di impresa, ancorché, come è noto, anche in caso di **fallimento e di liquidazione volontaria** residuino in genere sempre attività di carattere accessorio (intuitivamente, quelle di natura amministrativo-contabile) di tal che la giurisprudenza da sempre afferma che fallimento e liquidazione non costituiscono di per sé stessi giustificato motivo di recesso ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966 e lo è, invece, la cessazione dell'attività - anche parziale e relativamente alle posizioni lavorative che vi ineriscono - che ne consegue.

Infine, l'art. 14 del Decreto consente di procedere subito al licenziamento per ragioni oggettive, in deroga al blocco, sulla base di un accordo sindacale, stipulato con i sindacati maggiormente rappresentativi, su base volontaria ossia in forza di una altrettanto necessario successivo accordo con i lavoratori interessati (con garanzia per costoro delle NASpI): una sorta di **"procedura" sostitutiva di quelle ordinarie**, valida sia per il licenziamento individuale, anche plurimo, sia per quello collettivo, salvo il fatto che l'accordo (sindacale e individuale) - non necessario alla validità del recesso datoriale tanto ex art. 7 L. n. 604/1966 che ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 - è qui indispensabile: in buona sostanza e nella realtà non di recesso unilaterale si tratta, ma di una **"risoluzione consensuale"** del rapporto di lavoro, ovviamente, verosimilmente, sempre economicamente incentivata.

## Lavoro e Previdenza

Ripresa delle attività scolastiche

## Smart working, congedi e ferie: come gestire l'assenza dei lavoratori genitori

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Con la ripresa dell'anno scolastico i datori di lavoro potrebbero dover gestire le assenze dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19 dei propri figli studenti. Sul punto la legislazione emergenziale appare piuttosto lacunosa, tant'è che è dovuta intervenire nuovamente per introdurre alcune fattispecie agevolative per le famiglie. Non si tratta di vere e proprie novità, ma di strumenti già utilizzati in precedenza per conciliare la vita lavorativa con quella familiare: parliamo dello smart working e del congedo straordinario Covid. E partendo proprio dall'analisi di queste fattispecie introdotte dal decreto legge n. 111/2020, è il caso di esaminare tutte le strade percorribili nella gestione dell'assenza dei lavoratori genitori.

**Congedi e smart working:** due importanti novità per il riavvio dell'anno scolastico.

Sono state emanate le **linee guida**, predisposte dalle istituzioni competenti (tra le quali l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, ecc.), con le regole per la gestione di **casi di Covid-19** negli istituti scolastici.

Al loro interno vi sono tutte le **indicazioni pratiche** per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia tramite l'utilizzo di ipotetici scenari.

Ad occuparsi dell'indagine epidemiologica, volta ad espletare le attività di *contact tracing* (ricerca e gestione dei contatti), ci sarà il Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente. Qualora vi sia un caso confermato da COVID-19, il DdP provvederà a prescrivere ad **alunni e personale scolastico**, individuati come contatti stretti, la **quarantena** per i **14 giorni successivi all'ultima esposizione**.

**Leggi anche Covid-19: indicazioni sanitarie per il rientro a scuola in sicurezza**

Ciò sta a significare che i ragazzi saranno affidati alle proprie famiglie.

Per quanto le linee guida abbiano evidenziato gli scenari da un punto di vista scolastico, nulla hanno detto, ma non poteva essere diversamente, per quanto riguarda il ritorno in famiglia dei ragazzi e le modalità di sostegno alle famiglie. Infatti, l'impossibilità di tornare a scuola comporterà **non poche criticità** da parte dei genitori i quali, a loro volta, dovranno gestire la **permanenza domiciliare dei figli** con quelle che sono le incombenze lavorative.

Purtroppo, da questo punto di vista, il legislatore non è stato particolarmente lungimirante, in quanto nel decreto legge che ha previsto il prolungamento del periodo emergenziale al 15 ottobre 2020 (**decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020**), ha stabilito che il diritto al lavoro da remoto (cd. **smart working**) per i **genitori/**

**lavoratori dipendenti** del settore privato **con figli minori di 14 anni**, dovesse terminare **il 14 settembre** (v. Allegato 1, punto 32, del decreto legge n. 83/2020), proprio in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche, sul presupposto che la riapertura dei plessi scolastici avrebbe risolto i problemi di conciliazione vita-lavoro e che questo diritto, previsto dall'articolo 90 del decreto legge n. 34/2020, non sarebbe stato più necessario stante la completa ripresa dell'insegnamento in aula.

**Leggi anche Smart working: cosa è (e cosa non è) prorogato fino al 15 ottobre**

Proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori dipendenti, il Governo è dovuto nuovamente intervenire con il **decreto legge n. 111/2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020, introducendo alcune fattispecie agevolanti per le famiglie. Non si tratta di vere e proprie novità, in quanto vengono riprese disposizioni già utilizzate nei mesi precedenti. Parliamo dello **smart-working** e dei **congedi straordinari** per i genitori con figli minori di 14 anni.

Partendo proprio da queste due fattispecie, previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 111/2020, è il caso di ripercorrere tutte le **possibili alternative** (ordinarie e straordinarie) che i lavoratori subordinati hanno per fronteggiare l'eventualità in cui la scuola dovesse porre in quarantena i propri figli.

**Smart working e congedi straordinari Covid**

Fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti, con **figli conviventi minori di 14 anni**, potranno svolgere la **prestazione di lavoro da remoto**, per tutto o parte del periodo di durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio.

Qualora **l'attività lavorativa non fosse compatibile** con il lavoro agile ovvero in alternativa ad esso, uno

dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario. Per questo congedo, che riprendendo le prescrizioni già previste dai precedenti decreti potrà essere richiesto anche ad ore, il legislatore riconosce una **indennità pari al 50%** della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità (ad eccezione del comma 2 dell'art. 23 del D. L.vo n. 151/2001). Inoltre, i periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo straordinario, ovvero dello smart-working, da parte di uno dei genitori, inibisce l'altro genitore dal richiedere le medesime agevolazioni. Stesso divieto è previsto qualora l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.

Il beneficio del congedo parentale straordinario è riconosciuto nel **limite massimo di spesa di 50 milioni di euro**. Qualora l'INPS, deputata al monitoraggio della spesa, verifichi il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, bloccherà la presentazione di ulteriori domande.

Leggendo il disposto previsto dall'articolo 5, del decreto legge n. 111/2020, sorgono alcuni **dubbi interpretativi** che spero vengano presto fugati dai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro in merito.

Innanzitutto, non sembra sussistere un periodo massimo di congedo straordinario richiedibile, in quanto esso è collegato ai **giorni di quarantena** (anche più di una sino al 31 dicembre?). Non sembra neanche obbligatoria la presentazione, al datore di lavoro in caso di smart-working o all'INPS in caso di richiesta di congedo, di alcuna **documentazione attestante lo stato di quarantena** disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL.

Infine, per quanto riguarda la richiesta del lavoro agile al proprio datore di lavoro, questa non viene definita quale diritto del lavoratore, ma come **mera possibilità** che, ritengo, debba essere avallata dall'azienda per potersi realizzare. La mancata condivisione, da parte del datore di lavoro, comporterà la non ammissione al beneficio.

### Congedo parentale

Qualora il figlio abbia un'**età non superiore ai 12 anni**, è possibile richiedere il congedo parentale, previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (TU sulla maternità). Il **periodo massimo richiedibile**, complessivamente da entrambi i genitori, non può essere superiore a 10 mesi.

Qualora il **padre lavoratore** eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei

congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Il congedo ha però ripercussioni da un punto di vista retributivo. Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

- un'**indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera**, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i **primi sei anni di età del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;

- un'**indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;

- **nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

### Ferie

In alternativa al congedo parentale, ovvero qualora il congedo sia terminato, il lavoratore potrà ricorrere ad eventuali giorni di ferie e permessi ancora a disposizione.

In questo caso, la richiesta dovrà essere previamente **autorizzata dal datore di lavoro**, in quanto le ferie non possono essere imposte ma vanno concordate tra le parti. Infatti, lo stesso articolo 2109 del c.c. stabilisce che le ferie possono essere effettuate *"tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro"*.

Le ferie, a differenza del congedo parentale, non comportano alcuna riduzione **della retribuzione ordinaria**.

Nulla vieta, infine, che qualora siano terminati i giorni di ferie, possano essere concessi giorni ancora da fruire. Ma, anche in questo caso, è fondamentale il consenso del datore di lavoro che non sempre è scontato.

### Malattia figlio

Con riferimento alle possibili assenze che il lavoratore può attuare per assistere il figlio durante il periodo di quarantena inflitto dalla scuola, una soluzione potrebbe essere trovata anche nel **congedo**, previsto dall'articolo 47, del decreto legislativo n. 151/2001, per la malattia del figlio sulla scorta dell'equiparazione tra la quarantena e la malattia che il legislatore, da un punto di vista economico, ha già ammesso qualora la quarantena venga effettuata dai lavoratori (vedasi articolo 26,

del Cura Italia).

Si tratta dell'**astensione facoltativa dal lavoro** del genitore qualora il figlio, di età compresa tra i tre e gli otto anni, abbia una malattia. In questo caso è necessario un **certificato rilasciato da un medico specialista** del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiara che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Il beneficio è di poco conto, in quanto l'astensione è di massimo **5 giorni lavorativi** all'anno.

#### Aspettativa non retribuita

L'aspettativa non retribuita è disciplinata dalla legge n. 53/2000 e dal regolamento contenuto nel Decreto Interministeriale n. 278/2000.

In particolare, l'articolo 4, della legge n. 53/2000, stabilisce che l'aspettativa possa essere richiesta dal lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari**.

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma **non ha diritto alla retribuzione** e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Al tempo stesso, il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Per l'ottenimento dell'aspettativa, il lavoratore deve fare richiesta scritta al datore di lavoro.

#### Assenza giustificata e non retribuita

Le parti possono accordarsi per considerare le **giornate di assenza** quali **giustificate** (per le quali quindi il datore di lavoro non avvierà alcun procedimento disciplinare) **ma non retribuite**, in quanto non presente alcuna prestazione lavorativa. Anche in questo caso, la richiesta del lavoratore deve essere seguita da una autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Sussiste, però, una criticità all'utilizzo di questa voce paga. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15120/2019, ha stabilito che le assenze dal lavoro, non contrattualmente giustificate, non esonerano il datore di lavoro dal **pagamento dei premi assicurativi** e dai **contributi previdenziali**.

L'impossibilità di determinare l'esenzione contributiva si realizza anche nel caso in cui vi sia una sospensione consensuale della prestazione lavorativa che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato dell'accordo tra le parti.

In questo caso, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta al lavoratore in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

## Lavoro e Previdenza

Per la mensilità di giugno

## Bonus Covid per gli sportivi: presentazione delle domande entro il 15 settembre

I lavoratori dello sport, in possesso dei requisiti di legge, potranno trasmettere le domande per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 spettante per il mese di giugno 2020. Diviene operativa, con l'emanazione del relativo decreto interministeriale, la misura introdotta dal decreto Agosto in favore degli sportivi che collaborano con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche

E' stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento **dell'indennità, pari a 600 euro, prevista per il mese di giugno 2020**. A partire dalle ore 14:00 del 9 giugno sarà disponibile la piattaforma per presentare le domande relative all'indennità prevista per il mese di giugno 2020.

### Requisiti dei beneficiari

I titolari di un rapporto di collaborazione devono possedere i seguenti requisiti:

- non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto Legge "Rilancio";
- non aver percepito altro **reddito da lavoro** per il mese di giugno 2020;
- non aver percepito, nel mese di giugno 2020, il Reddito di Cittadinanza;

Il rapporto di collaborazione deve:

- essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
- aver **cessato, sospeso, o ridotto l'attività** a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

- essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
- non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge "Rilancio") (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

### Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata **entro il termine perentorio del 15 settembre 2020**, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che attiva dalle ore 14:00 di martedì 8 settembre 2020 sul sito di Sport e Salute.

La procedura d'invio della domanda si articola in tre fasi:

- **prenotazione**: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 attivo da martedì 8 settembre su [www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu) (leggi qui l'informativa relativa alla privacy). Nell'SMS inviato per la prenotazione va inserito solo ed esclusivamente il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l'SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l'ordine di presentazione delle domande corrisponda all'ordine di ricevimento degli SMS.
- **accreditamento** attraverso un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS al numero 339.9940875. Per accedere all'accreditamento l'utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univoco di prenotazione o accedere alla piattaforma dall'homepage del sito di Sport e Salute;
- la **compilazione e l'invio della domanda**: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

### Servizio assistenza

Al fine di supportare i richiedenti nella fase di **presentazione della domanda** e di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della stessa, dalle ore 14:00 dell'8 settembre 2020 saranno attivi:

- l'**indirizzo mail dedicato**: [curaitalia@sportesalute.eu](mailto:curaitalia@sportesalute.eu), che offrirà un primo supporto automatico per le domande più frequenti;
- l'indirizzo mail [collaboratorisportivi@sportesalute.eu](mailto:collaboratorisportivi@sportesalute.eu).



eu dedicato esclusivamente ai collaboratori sportivi che devono presentare domanda di indennità per la prima volta;

- il canale Telegram di Sport e Salute che aggiornerà sulle questioni principali che verranno poste dall'utenza;

- un'applicazione, scaricabile gratuitamente, dagli store di Google Play ed Apple, utile a consultare le FAQ, ricevere notifiche e News della Società e ricevere informazioni sulle azioni necessarie durante la fase istruttoria;

- il servizio di supporto telefonico al numero 06.32722020, anch'esso dedicato esclusivamente ai Collaboratori Sportivi che devono presentare domanda di indennità per la prima volta, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e Finanze, decreto interministeriale 27/08/2020

## Lavoro e Previdenza

Audizione al Senato sul decreto Agosto

# Cassa integrazione e divieto di licenziamento: le osservazioni di Confprofessioni

Confprofessioni, durante l'audizione presso la Commissione Bilancio del Senato sul decreto Agosto, ha esaminato la proroga del finanziamento degli ammortizzatori sociali ed espresso alcune riserve anche sul blocco dei licenziamenti, con l'avvio di percorsi di reinserimento lavorativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la Confederazione, la crisi innescata dalla pandemia da Covid - 19 ha accentuato la polarizzazione dei redditi tra le diverse categorie e solo l'autonomia delle casse di previdenza privata può garantire l'erogazione delle indennità ai professionisti che stanno pagando il prezzo più duro della crisi.

Durante l'audizione che si è svolta al Senato, Confprofessioni è intervenuta sulla conversione in legge del **decreto Agosto** mettendo in luce la necessità un intervento sul sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro basata da due obiettivi fondamentali: universalità delle tutele e semplificazione delle procedure di accesso.

La proposta è quella di creare un ammortizzatore

sociale "universale" per gli iscritti alla **gestione separata dell'INPS**.

## Semplificazione procedure previdenziali

In materia di semplificazione, potrebbe essere istituito un sistema di "**silenzio-assenso**", tale per cui la mera richiesta presentata dal datore di lavoro determini il diritto al contributo, salvo richieste di informazioni e ulteriori verifiche da notificare ai richiedenti nell'arco di un brevissimo termine (5-7 giorni).

Cio? non impedirebbe, ovviamente, all'Istituto di svolgere i dovuti controlli in via successiva alla scadenza del termine, ed eventualmente disporre la revoca del beneficio in assenza dei presupposti. Tale semplificazione potrebbe essere effettuata utilizzando i canali di comunicazione ordinari (UNIEMENS) opportunamente adeguati allo scopo.

## Cassa integrazione

In relazione alla scelta di collocazione delle settimane aggiuntive di ammortizzatori sociali, Confprofessioni ha rilevato come vi sia una disparità di trattamento evidente tra chi ha già fruito di tutto il periodo (9+5+4 settimane) previsto dal "Cura Italia" e dal "**Decreto Rilancio**" e chi ha programmato, richiesto e ricevuto l'autorizzazione dall'INPS per periodi successivi al 12 luglio. Conseguentemente i datori di lavoro che, per gestire meglio la situazione economica, avevano programmato un utilizzo delle integrazioni salariali in periodi successivi.

Quanto agli sgravi contributivi per i datori di lavoro che decidono di non avvalersi degli ammortizzatori sociali, l'attuale normativa premia quei datori che abbiano fin qui fatto abbondante ricorso allo strumento ed esclude del tutto le imprese che non abbiano affatto utilizzato gli ammortizzatori o fatto ricorso agli stessi solamente nella fase più acuta della pandemia. Alcuni soggetti economici, tuttavia, hanno compiuto sforzi poderosi per proseguire l'attività nonostante il **ridimensionamento del fatturato**, ricorrendo il meno possibile alla cassa integrazione: il meccanismo normativo dovrebbe trattare in modo equivalente questi soggetti economici virtuosi, generalizzando gli sgravi contributivi nel periodo considerato.

## Proroga divieto di licenziamento

In merito alla proroga del **divieto di licenziamento**, si evidenzia come, con la nuova formulazione contenuta nelle norme del decreto legge, possono determinarsi tra l'altro difficoltà interpretative in ordine alla decorrenza del termine da cui è possibile procedere ai licenziamenti. La concessione di una sola proroga, così come definita dal legislatore, si presta a criticità applicative ed appare assai limitante in una fase in cui è

necessario promuovere qualsiasi tipologia di impiego. Sarebbe opportuno pertanto, in questa fase, prevedere l'innalzamento a 24 mesi della durata acausale del **contratto a termine**, comprendendo anche i rinnovi e fino a quattro proroghe, con ulteriore possibilità di intervento da parte della contrattazione collettiva, anche di secondo livello.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Confprofessioni, audizione al Senato della Repubblica 08/09/2020

## Lavoro e Previdenza

Gazzetta Ufficiale

# Covid-19: riapertura scuole, sostegno alle Pelagie e alla genitorialità

Con il decreto legge n. 111 del 2020, entrano in vigore alcune nuove disposizioni utili a fronteggiare l'emergenza indifferibile legata alla pandemia da Covid-19. Si tratta del finanziamento destinato alla riapertura in sicurezza delle scuole, di alcune misure a sostegno dei soggetti che lavorano a Linosa e Lampedusa e del congedo straordinario indennizzato spettante ai genitori di figli minori di 14 anni posti in quarantena..

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 111 dell'8 settembre 2020, con cui il Governo introduce disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### Avvio anno scolastico

Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.

#### Lampedusa e Linosa

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21

dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.

#### Lavoro agile e congedo straordinario

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. In questo caso al lavoratore è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e la relativa contribuzione figurativa.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Presidente della Repubblica, decreto legge 08/09/2020, n. 111

## Lavoro e Previdenza

Minimi retributivi e indennità

# Colf, badanti e baby sitter: rinnovato il CCNL

Fidardo e Domina con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf hanno rinnovato il CCNL per colf, badanti e baby sitter di nazionalità anche non italiana o apolidi. Il nuovo CCNL, in vigore dal 1° ottobre 2020, prevede un aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2021 e disciplina le indennità da erogare in caso di assistenza di bambini fino al compimento del 6° anno o di persone non autosufficienti. Stabilita l'irrinunciabilità del riposo settimanale domenicale e disciplinati i congedi per violenza di genere.

In data 8 settembre 2020 è **rinnovato il CCNL** che disciplina il **rapporto di lavoro domestico**.

Il nuovo CCNL decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022.

#### Campo di applicazione

Il contratto si applica agli assistenti familiari (**colf, badanti, baby sitter** e altri profili professionali di cui al CCNL) anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

### Classificazione del personale

Vengono ridefinite alcune declaratorie e profili professionali.

#### Minimi tabellari

E' stabilito un **aumento dal 1° gennaio 2021 di 12,00 euro** dei minimi retributivi per il liv. BS conviventi ed in proporzione per gli altri livelli. Gli importi risultanti - che a gennaio 2021 saranno oggetto della consueta rivalutazione annuale - sono i seguenti:

#### Conviventi

Livelli	Minimi	Indennità di funzione
DS	1.232,33	173,55
D	1.173,65	173,55
CS	997,61	---
C	938,94	---
BS	880,24	---
B	821,56	---
AS	762,88	---
A	645,50	---
Tempo parziale C	680,71	---
Tempo parziale BS	616,18	---
Tempo parziale B	586,83	---
Assistenza notturna DS	1.417,21	---
Assistenza notturna CS	1.147,24	---
Assistenza notturna BS	1.012,27	---
Presenza notturna	677,78	---

#### Non conviventi

Livelli	Minimi
DS	8,33
D	7,99
CS	6,93
C	6,57
BS	6,22
B	5,86
AS	5,53
A	4,69

#### Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari

Livelli	Importi orari
DS	8,98
CS	7,45

#### Indennità variabili

Dal 1° ottobre 2020 fino al compimento del 6° anno del bambino, alla baby sitter inquadrata nel liv. BS spetta una indennità di **115,76 mensili** euro (0,70 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi.

Dalla stessa data all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livv. CS o DS spetta una indennità di **euro 100,00 euro mensili** (0,43 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi.

Dalla stessa data ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 spetta - decorsi 12 mesi dalla decorrenza del c.c.n.l. 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica - una indennità di **8,00 euro mensili** (euro 0,03 orari) per il liv. AS e di **10,00 euro mensili** (euro 0,04 orari) per i livelli B e CS (l'art. 34, comma 7, indica come destinatari dell'indennità i lavoratori di livello B, BS, CS e DS), assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per i lavoratori conviventi di liv. DS l'indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

#### Scatti di anzianità

Viene precisato che gli scatti maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio e che il primo matura dal mese successivo al compimento del 24° mese di servizio.

#### Periodo di prova

L'apposizione del periodo di prova deve risultare da **atto scritto**.

Il periodo di prova è di 30 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori di liv. D e D super e per **i conviventi indipendentemente dal livello di inquadramento** e di 8 giorni di effettivo lavoro per i restanti rapporti.

#### Orario di lavoro

Nel caso di prestazioni discontinue notturne di cura alla persona, ferma restando la fascia oraria 20.00 - 8.00, l'orario convenzionale ai fini degli obblighi contributivi è di **8 ore giornaliere**.

Nel caso di prestazioni esclusivamente di attesa, ferma restando la fascia oraria 21.00 - 8.00, l'orario convenzionale ai fini degli obblighi contributivi è di **5 ore giornaliere**.

### Lavoro straordinario

In caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, per tale giorno spetta la maggiorazione per lavoro domenicale (60% della retribuzione globale di fatto).

### Riposo settimanale

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. In caso di prestazione per esigenze imprevedibili e che non possono essere altrimenti soddisfatte, spetta un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel giorno seguente e la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto per le ore lavorate.

### Ferie

Il ricovero ospedaliero intervenuto in periodo di ferie interrompe il decorso.

### Permessi

I permessi retribuiti previsti dal CCNL (16 e 12 ore annue) spettano anche per le pratiche di rinnovo del **permesso di soggiorno** e di **ricongiungimento familiare**. I permessi in caso di nascita di un figlio spettano al padre nella **misura prevista dalla legge**.

Vengono disciplinati i **congedi per violenza di genere**. L'anzianità di servizio necessaria per la fruizione delle 40 ore di permessi retribuiti per la **formazione professionale** è stabilita in almeno **6 mesi**. I permessi non sono cumulabili pluriennalmente e devono essere fruiti nell'anno di maturazione.

### Lavoro a tempo determinato

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a **24 mesi**. In questi casi sono ammesse **fino a 4 proroghe** a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a termine; la durata complessiva non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi.

Vengono confermate le esemplificazioni delle causali necessarie nei contratti superiori a 12 mesi.

### Contributo di assistenza contrattuale

Dal 1° gennaio 2021 la misura viene elevata ad euro 0,06 orari, dei quali euro 0,02 a carico del lavoratore.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

CCNL 08/09/2020

## Lavoro e Previdenza

Decreto in Gazzetta Ufficiale

## Emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro: determinato il contributo forfettario

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui vengono determinati l'importo e la destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare. L'obbligo riguarda i settori dell'agricoltura, dell'allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia e il lavoro domestico. L'importo versato viene ripartito in misura uguale tra lo Stato, l'INPS e il lavoratore interessato.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datato 7 luglio 2020, con cui si ridetermina, per il 2020, l'importo del **contributo forfettario** previsto dal **decreto Rilancio** per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Il contributo varia, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione, in base ai diversi settori di attività:

- a) euro 300,00, per i settori dell'**agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura** e attività connesse;
- b) euro 156,00, per i settori dell'**assistenza alla persona** per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
- c) euro 156,00, per il settore del **lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare.

Il contributo forfettario è riversato dall'Agenzia delle Entrate:

- per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
- per un terzo all'INPS, a titolo contributivo;
- per un terzo all'INPS, per il successivo accredito al lavoratore, a titolo retributivo.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 07/07/2020



## Finanziamenti

Dall'Agenzia delle Entrate

## Affitto studi medici e B&amp;B: quando spetta il credito d'imposta

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Agli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita IVA non spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Il bonus è riconosciuto invece per le attività di Bed and Breakfast svolta in forma imprenditoriale. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E/2020, in merito ai dubbi emersi sull'ambito di applicazione del bonus. In particolare, nel primo caso, l'Agenzia ha negato la spettanza del credito sulla base della tipologia reddituale prodotta, nel secondo ha concluso in senso opposto sulla base di un concetto di strumentalità in concreto dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Similmente a quanto fatto dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) per i canoni di locazione di botteghe e negozi, con la medesima finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, l'articolo 28 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) ha previsto, per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, l'istituzione di un **credito d'imposta** pari al **60%** dell'ammontare mensile del **canone di locazione** degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In linea di principio, il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente ma sono previste ipotesi in cui tale limite di fatturato non trova applicazione. Il comma 3 dell'art. 28, infatti, come modificato dal **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020), prevede che il credito d'imposta spetti, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

**Leggi anche Bonus affitti: cosa cambia nel decreto Agosto**

Alle imprese esercenti **attività di commercio al dettaglio**, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta in parola spetta nella misura del 20 per cento. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, esso spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, e per le strutture turistico

ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

**Attività medica intramoenia senza partita IVA**

Già con la **circolare n. 14/E del 2020**, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del credito d'imposta in esame. Successivamente alla pubblicazione del documento di prassi, tuttavia, sono stati avanzati dai contribuenti ulteriori quesiti cui viene data risposta con la **circolare n. 25/E/2020**.

Il primo quesito affrontato riguarda la spettanza del credito d'imposta agli **studi di medici** che esercitano attività intramoenia senza partita IVA.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda preliminarmente che i **compensi** relativi alle prestazioni rese in regime di intramoenia, sebbene definitivi legislativamente come di natura libero-professionale, sono ricondotti nell'ambito dei **redditi assimilati** a quelli di **lavoro dipendente** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), TUIR, se rese nel rispetto della disciplina amministrativa dettata, inizialmente dall'articolo 1, comma 7, della l. n. 662 del 1996 e, successivamente, sostituita dall'articolo 72 della l. n. 448/1998.

Poiché i soggetti che svolgono l'attività intramoenia in conformità alla disciplina amministrativa fissata dal Ministero della Salute producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non hanno alcun obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva, l'Agenzia delle entrate conclude affermando che l'attività di intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati **non può beneficiare del credito di imposta** previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio che non contempla tale tipologia di attività.

**Attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale**

L'ulteriore dubbio risolto dall'Agenzia delle Entrate riguarda la spettanza del credito a favore di un soggetto che svolge attività di Bed and Breakfast in via imprenditoriale con partita Iva. In particolare, viene



chiesto se un tale soggetto possa fruire del credito d'imposta in relazione ai **canoni di locazione dell'immobile a uso non abitativo** corrisposti al proprietario, ancorché l'immobile condotto in locazione ed adibito all'esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale del settore, e non invece commerciale.

Richiamando quanto già chiarito con la circolare n. 14/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il credito d'imposta in esame è riconosciuto, in misura percentuale, in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e che gli immobili

oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico.

Pertanto, conclude l'Agenzia, il credito d'imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali. Nel caso di specie, quindi, il credito d'imposta **deve essere riconosciuto** a condizione che l'immobile locato ad uso abitativo sia **strumentale all'attività di Bed and Breakfast** svolta in via imprenditoriale.

## Finanziamenti

Per sbloccare le domande in sospenso

## Contratti di sviluppo: il decreto Agosto stanZIA 500 milioni

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal decreto Agosto 500 milioni per i contratti di sviluppo. Il rifinanziamento consente di mantenere aperto lo sportello agevolativo e sbloccare la valutazione delle domande già presentate a Invitalia e rimaste in sospenso. Attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo sono sostenuti investimenti di grandi dimensioni (minimo 20 milioni di euro; 7,5 milioni di euro per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale. I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione, anche mediante il ricorso al contratto di rete.

500 milioni di euro per i **contratti di sviluppo**: il nuovo stanziamento, che segue quello di 200 milioni disposto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 231, legge n. 160/2019) e di 400 milioni di euro del decreto Cura Italia (art. 80, D.L. n. 18/2020), è arrivato con il **decreto Agosto** (art. 60, comma 2, D.L. 104/2020).

Come indicato nella relazione tecnica, grazie al rifinanziamento si raggiungono **due importanti obiettivi**:

- da una parte, si **sblocca** la valutazione di un numero consistente di **domande già presentate**, sospesa per carenza di risorse finanziarie;
- dall'altra, si mantiene aperto lo sportello agevolativo di agevolazione di tale importante strumento, consentendo la presentazione di **nuove domande**.

## Cosa sono i contratti di sviluppo

Lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, istituito dall'art. 43 del D.L. n. 112/2008 e disciplinato dal D.M. 9 dicembre 2014 del Ministro dello Sviluppo economico e successive modifiche ed integrazioni, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla **realizzazione di grandi investimenti produttivi** e per l'attuazione delle **politiche industriali nazionali**. Attraverso lo strumento, **gestito da Invitalia**, sono sostenuti investimenti di grande dimensione e, in particolare, programmi di sviluppo:

- **industriale**: finalizzati alla produzione di beni e servizi;
- di **attività turistiche**: finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica, con possibilità di includere investimenti relativi ad attività commerciali (massimo 20% del totale);
- di **tutela ambientale**: finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

Il programma di sviluppo può essere composto da uno o più progetti di investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e può prevedere anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (solo innovazione per i programmi di sviluppo turistico). Nell'ambito dei programmi di sviluppo, può essere prevista anche la

realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

L'**investimento complessivo minimo** richiesto è di **20 milioni** di euro, ridotto a **7,5 milioni** di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I progetti di investimento del soggetto proponente non devono presentare spese non inferiori a:

- 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
- 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.

Questi limiti minimi degli investimenti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti non si applicano nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da una rete di imprese.

## Soggetti ammessi

Il contratto di sviluppo può essere presentato da singole imprese e/o da più imprese italiane ed estere. I soggetti destinatari delle agevolazioni in particolare sono:

- l'impresa proponente, che promuove l'iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;

- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell'ambito del contratto di sviluppo;
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il **contratto di rete**, che deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto e deve prevedere obbligatoriamente

la nomina dell'organo comune (tale organo, sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, opera come mandatario dei partecipanti e li rappresenta in tutti i rapporti con Invitalia).

### Agevolazioni

Il contratto di sviluppo prevede agevolazioni nella forma di:

- contributo a fondo perduto in **conto impianti**;
- contributo a fondo perduto alla **spesa**;
- **finanziamento agevolato**;
- contributo in **conto interessi**.

L'entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa.

### Come si accede

La domanda di agevolazione deve essere presentata a Invitalia utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

È prevista una **procedura ordinaria** e **procedura "Fast track"**: accordo di sviluppo e accordo di programma.

#### Procedura ordinaria

Secondo la procedura ordinaria, Invitalia - verificati i requisiti formali, la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare e il parere non negativo delle Regioni interessate - esegue l'istruttoria entro **120 giorni** dalla ricezione della domanda (termine interrotto se richiesti chiarimenti/integrazioni, a cui l'impresa dovrà rispondere entro 20 giorni, pena decadenza).

#### Accordo di sviluppo

La procedura Fast track "Accordo di Sviluppo" implica una **corsia preferenziale** per le risorse finanziarie utilizzabili, la riduzione dei tempi istruttori e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte. Si attiva su richiesta delle imprese proponenti inviando ad Invitalia il relativo modulo (disponibile sul sito di Invitalia) via PEC a [cds2015@pec.invitalia.it](mailto:cds2015@pec.invitalia.it), indicando nell'oggetto della mail il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento

della presentazione della domanda.

La procedura può essere richiesta per programmi:

- di grandi dimensioni, con investimenti di importo superiore a 50 milioni di euro (20 milioni attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);
- di particolare rilevanza strategica in termini di: significativo impatto occupazionale; capacità di attrazione di investitori esteri; coerenza con le direttrici di Industria 4.0.

Se sussistono i requisiti, Invitalia avvia la procedura per il perfezionamento del relativo accordo; nei successivi 90 giorni viene svolta l'attività istruttoria. In caso di verifica negativa, le domande sono esaminate secondo la procedura ordinaria.

#### Accordo di programma

L'accordo di programma, invece, riguarda programmi con rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento in termini di:

- significativo impatto occupazionale;
- recupero e riqualificazione di strutture dismesse;
- coerenza con le direttrici di Industria 4.0 ovvero presenza di progetti di R&S ovvero programma per tutela ambientale;
- capacità di attrazione di investimenti esteri o forte presenza sui mercati esteri (prevalenza fatturato estero);
- rilevante presenza su mercati esteri;
- localizzazione in distretti turistici, comuni limitrofi, capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi (solo per i contratti di sviluppo turistici).

Come per gli accordi di sviluppo, anche l'accordo di programma si attiva su **richiesta delle imprese**. È necessario quindi compilare l'apposito modulo disponibile sul sito di Invitalia ed inviarlo via PEC a [cds2015@pec.invitalia.it](mailto:cds2015@pec.invitalia.it), indicando nell'oggetto della mail il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al contratto di sviluppo.

## Finanziamenti

Dal Ministero dell'Ambiente

## Buono mobilità: modalità e termini per l'accesso alla piattaforma web

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che consente di ottenere un contributo fino al 60% della spesa sostenuta, in misura non superiore a 500 euro, sull'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility esclusi quelli mediante autovetture. I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale dovranno accreditarsi nel portale web dedicato a partire dal 19 ottobre, mentre i soggetti interessati alla richiesta del bonus per l'acquisto dei mezzi, potranno registrarsi a partire dal 3 novembre.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con un comunicato stampa dell'8 settembre 2020 informa l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del 14 agosto 2020 sul **"Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020"**.

Diventa ufficiale quindi il provvedimento che consente di ottenere un contributo **fino al 60% della spesa** sostenuta in misura **non superiore a 500 euro**, sull'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility esclusi quelli mediante autovetture.

Il decreto prevede che chi ha acquistato un mezzo o un servizio di sharing mobility **dal 4 maggio 2020 o lo acquisterà e fino al 31 dicembre 2020** potrà richiedere il bonus attraverso **un'applicazione web**, accessibile, previa autenticazione, tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), sia direttamente che dal sito del Ministero dell'ambiente.

Gli interessati dovranno registrarsi sull'applicazione che sarà messa a disposizione e precisamente:

- **dal 3 novembre** i soggetti interessati alla richiesta del bonus per l'acquisto dei mezzi;
- **dal 19 ottobre** i soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale escluso quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica al fine di accreditarsi.

Il Ministero evidenzia dunque uno scarto di 15 giorni, fra il 45° e il 60° dalla pubblicazione del decreto per dar tempo ai negozianti e ai gestori dei servizi di sharing mobility, escluso quelli mediante autovetture, per accreditarsi e poter poi avvalersi dei rimborsi erogati dal ministero dell'ambiente a fronte della presentazione del bonus.

Inoltre ricorda che possono accedere al programma i residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Chi avrà acquistato il mezzo fino al giorno prima dall'attivazione dell'applicazione riceverà il rimborso con un bonifico, chi non l'ha ancora fatto otterrà un "bonus" che consegnerà al negoziante che sarà poi rimborsato dal Ministero dell'Ambiente tramite l'applicazione web.

Infine è utile evidenziare che l'erogazione dei bonus avverrà nei limiti delle risorse disponibili che, rispetto allo stanziamento iniziale, sono state integrate e portate **a 210 milioni di euro**.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.